



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di un nuovo termine per l'aggiudicazione degli interventi finanziati con il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210

IL MINISTRO

VISTA la legge 20 maggio 1985, n. 222, recante *"Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio"* ed in particolare gli articoli 47 e 48;

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante *"Norme per l'edilizia scolastica"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, recante *"Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale"*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *"Legge di contabilità e finanza pubblica"*;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante *"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, e in particolare l'articolo 1, commi 160 e 172;

DATO ATTO che il sopracitato articolo 46-bis ha modificato l'articolo 1, comma 172, della legge n. 107 del 2015 prevedendo che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative all'edilizia scolastica sono destinate prioritariamente agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, anche sulla base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica;

VISTO il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, recante *"Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili"*, e in particolare l'articolo 46-bis;

CONSIDERATO che l'articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha modificato, il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, prevedendo che, al fine di ridurre i divari territoriali ed perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli interventi straordinari relativi alla ristrutturazione, al miglioramento, alla messa in sicurezza, all'adeguamento antisismico e all'incremento dell'efficienza energetica degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, la quota attribuita è divisa in tre parti di pari importo in relazione alle aree geografiche del Nord (per le regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Liguria, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), del Centro e Isole (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sicilia e Sardegna) e del Sud (per le regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria);

CONSIDERATO che il medesimo articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 prevede che nell'ambito di ciascuna area geografica resta salvo quanto stabilito dalla programmazione nazionale predisposta in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 novembre 2019, n. 1021, con il quale sono stati definiti i criteri per il finanziamento degli interventi urgenti, anche



Ministero dell'Istruzione e del Merito

a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante *“Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito”* e in particolare l'art. 13 rubricato *“Disposizioni transitorie e finali”*;

VISTA la legge 30 dicembre 2023, n. 213 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026”*;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 2, del Decreto del Ministro dell'istruzione 30 giugno 2021, n. 204 prevede che i finanziamenti a valere sulle risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, sono assegnati, nei limiti delle risorse annualmente disponibili e degli stanziamenti conseguentemente attribuiti in favore di ciascuna area geografica, per interventi urgenti e indifferibili resisi necessari per garantire il diritto allo studio, individuati a seguito di procedura selettiva e definisce i criteri e le modalità di selezione degli interventi relativi all'edilizia scolastica da finanziare;

DATO ATTO che in data 24 novembre 2021 è stato pubblicato l'avviso pubblico, prot. n. 46852, per l'individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, prevedendo un importo massimo assegnabile di 400.000,00 euro;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025”*;

CONSIDERATO che la somma attualmente disponibile è pari ad € 12.931.795, di cui € 9.952.576,00, quali residui di lettera f) dell'esercizio finanziario 2021, ed € 2.979.219,00 disponibili nell'esercizio finanziario 2023 a seguito di reiscrizione come richiesto con nota della Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. 50772 del 31 dicembre 2021;

VISTA la nota prot. n. 3126 del 23 dicembre 2022 con cui la Direzione Generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha fatto richiesta di reiscrizione nell'esercizio finanziario 2024 della somma di € 9.542.774,00;

VISTE le graduatorie provvisorie di cui al Decreto del Direttore Generale 14 febbraio 2022, n. 26;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 7 novembre 2023, n. 210, con il quale sono state approvate le graduatorie definitive per il finanziamento degli interventi di ripristino delle condizioni di agibilità degli edifici scolastici mediante utilizzo risorse della quota a



Ministero dell'Istruzione e del Merito

gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

VISTO l'art 3 comma 1 del citato Decreto ministeriale, il quale ha disposto che entro dodici mesi dalla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana gli enti beneficiari devono procedere all'aggiudicazione dei lavori;

CONSIDERATO che la predetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è avvenuta in data 12 dicembre 2023 (GU Serie Generale n.289);

CONSIDERATO, quindi, che l'importo assegnabile e disponibile, come individuato dal citato d.m. 7 novembre 2023, n. 210, è pari a euro 22.474.569,00, che grava sul capitolo 8105, p.g. 10, del bilancio di questo Ministero;

CONSIDERATO l'approssimarsi della scadenza del termine per l'aggiudicazione, con nota prot. DGFIESD 6141 del 14 novembre 2024, l'Ufficio competente della Direzione generale per l'edilizia scolastica, le risorse e il supporto alle istituzioni scolastiche e la scuola digitale ha richiesto agli enti beneficiari di trasmettere entro il termine la documentazione comprovante l'avvenuta aggiudicazione definitiva;

CONSIDERATO che in riscontro alla predetta nota, alcuni Enti beneficiari hanno rappresentato la necessità di una proroga del citato termine di aggiudicazione degli interventi;

DATO ATTO che le richieste di proroga sono pervenute da circa il 25% del totale degli interventi ammessi a finanziamento;

CONSIDERATO che il citato finanziamento è volto alla realizzazione di interventi urgenti per la messa in sicurezza di edifici pubblici;

DECRETA

Articolo 1

(Proroga del termine di conclusione dei lavori e di relativa rendicontazione)

1. Per le motivazioni indicate in premessa, il termine ultimo per l'aggiudicazione dei lavori autorizzati con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n.210, è prorogato al 31 marzo 2025.
2. Il mancato rispetto del termine di cui al comma 1 comporta la decadenza dai contributi e dai finanziamenti concessi.
3. Nell'ipotesi in cui non sia rispettato il termine di cui al comma 1, le eventuali risorse ricevute ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n.210, sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate al relativo capitolo di bilancio.
4. Per ogni ulteriore aspetto non regolato dal presente decreto ministeriale, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 novembre 2023, n.210.

Il presente decreto è sottoposto ai controlli di legge e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO
Prof. Giuseppe Valditara